00451-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELA TARDIO	- Presidente -	Sent. n. sez. 3944/2021
VINCENZO SIANI		CC - 21/12/2021
MONICA BONI		R.G.N. 32576/2021
GIUSEPPE SANTALUCIA	- Relatore -	
STEFANO APRILE		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG dott. [illegible] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha concesso ad (omissis) , condannata alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 314 cod. pen., la misura alternativa della detenzione domiciliare in quanto in stato di gravidanza e quindi in condizione per il rinvio cd. obbligatorio dell'esecuzione della pena. Il Tribunale ha optato per l'applicazione della detenzione domiciliare, in luogo del differimento dell'esecuzione della pena, perché misura ritenuta idonea a contenere la pericolosità sociale residua.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis) , che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Lo stato di gravidanza comporta il differimento dell'esecuzione della pena: si tratta di un caso di rinvio obbligatorio, senza considerare che la ricorrente è in gravidanza a rischio, stato patologico che può compromettere la salute o la vita della madre, del feto o di entrambi.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha concesso la misura alternativa della detenzione domiciliare senza motivare sulle ragioni del diniego del rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena. Si è limitato ad evocare la necessità di contenere la pericolosità sociale residua ma nulla ha detto sulle ragioni per le quali lo stato di gravidanza a rischio non determini nel caso in esame gli effetti che sono propri. Ha affermato la pericolosità sociale senza indicare quali condotte concrete e specifiche ne siano indice in termini di attualità.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale di sorveglianza ha preso atto che la richiedente si trovava in stato di gravidanza e ha riconosciuto che la stessa aveva titolo al rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, secondo il disposto dell'art. 146, comma primo, n. 1), cod. pen., o alla detenzione domiciliare di cui all'art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, lett. a), l. n. 354 del 1975.

Ha quindi applicato, in luogo del differimento dell'esecuzione, la detenzione domiciliare ritenendo detta misura idonea a contenere la pericolosità sociale residua della richiedente.

Null'altro ha aggiunto, né ha giustificato il giudizio di pericolosità, in particolare illustrando le ragioni per le quali, nonostante l'accertato stato di gravidanza, il differimento dell'esecuzione della pena, oggetto della richiesta, non potesse essere accordato. Ha sul punto motivato in modo meramente assertivo, e quindi inadeguato.

3. Occorre ora stabilire se sussista comunque l'interesse ad impugnare in capo al soggetto che, versando nelle condizioni per ottenere il differimento dell'esecuzione della pena, si veda applicata la misura della detenzione domiciliare che, secondo quanto disposto dall'art. 47-*ter*, comma 1, ord. pen., può essere in alternativa disposta, in presenza delle condizioni per il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena.

In forza di un precedente di legittimità, e specificamente della massima che da esso è stata tratta, sembrerebbe imporsi la soluzione contraria alla sussistenza dell'interesse, dal momento che si è decretato che "è inammissibile, per carenza di un interesse attuale e concreto, il ricorso per cassazione del condannato avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di differimento obbligatorio della pena *ex* art. 146 n. 3 cod. pen., ove allo stesso sia stata contestualmente applicata la misura alternativa della detenzione domiciliare – Sez. 7, ord. n. 9641 del 17/06/2015, dep. 2016, Rv. 266212 –.

E però il principio, nei termini in cui è stato definito nella massima appena trascritta, non riproduce con la necessaria fedeltà il senso di quella decisione.

Dalla lettura dell'ordinanza si rileva agevolmente che la dichiarazione di inammissibilità fu pronunciata dopo aver accertato che il giudizio di pericolosità del condannato era stato adeguatamente motivato, siccome ancorato ai gravi precedenti penali.

Non si è dunque affermato, come invece la lettura soltanto della massima farebbe intendere, che il condannato, che versi in una delle condizioni per il rinvio, obbligatorio o facoltativo, dell'esecuzione, non abbia interesse all'impugnazione ove sia comunque applicata, in alternativa, la misura della detenzione domiciliare, e che pertanto non sia ammesso a richiedere il controllo di legittimità sulla sufficienza della motivazione del giudizio di pericolosità sociale posto a premessa della decisione di diniego del rinvio dell'esecuzione della pena.

4. Fermo restando che anche nei casi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena il Tribunale di sorveglianza ha il potere di optare, in luogo del

differimento, per la detenzione domiciliare, perché il menzionato art. 47-ter, comma 1-*ter*, ord. pen. tale potere gli ha attribuito, non è dubbio che debba fare uso della discrezionalità valutativa dando adeguata motivazione delle ragioni della decisione meno favorevole adottata; e che per tale profilo il provvedimento sia utilmente impugnabile anche dall'interessato che miri ad ottenere il più favorevole risultato del differimento dell'esecuzione, senza che possa dirsi che l'interesse alla pronuncia più favorevole perda di attualità e concretezza in conseguenza dell'applicazione della misura della detenzione domiciliare.

La giurisprudenza di legittimità si è del resto già espressa riconoscendo l'interesse del condannato "ad impugnare il provvedimento con cui, riconosciuta la situazione di cui all'art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen., venga applicata, in luogo del richiesto differimento, la misura alternativa della detenzione domiciliare, di cui all'art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, ord. pen., attesa la diversità di effetti, tanto sotto il profilo dello stato di esecuzione della sanzione quanto sotto il corrispondente profilo dello *status libertatis* del condannato, tra il rinvio dell'esecuzione e la prosecuzione di quest'ultima nella forma della detenzione domestica" – Sez. 1, n. 15848 del 21/02/2020, Rv. 279126 –.

E ha precisato, in linea con quanto affermato in punto di sussistenza dell'interesse del condannato all'impugnazione, che "il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presupposto dell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto può disporre la detenzione domiciliare di quest'ultimo in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga che l'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva disposto la detenzione domiciliare, ravvisando un vizio di motivazione nella valutazione della pericolosità del detenuto, fondata esclusivamente sull'esigenza di certezza ed indefettibilità della pena e sullo stato non avanzato della patologia da cui lo stesso era affetto)" – Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Rv. 281225 –.

5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio circa la misura da adottarsi in ragione della accertata condizione di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Catania.

Così deciso in Roma, 21 dicembre 2021.

Il consigliere estensore
Giuseppe Santalucia

Il presidente
Angela Tardio

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
11 GEN 2022